



COMUNE DI RESUTTANO

(Libero Consorzio provinciale di Caltanissetta)

Allegato “A”

**Regolamento per le agevolazioni straordinarie
soggette a condizione sospensiva ai fini
dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 – COSAP 2020
Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo
degli Enti locali.**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28-09-2020 con atto n. 13
Pubblicato all'Albo pretorio on-line dal 06-11-2020 al 21-11-2020

INDICE

TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 – COSAP 2020

Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali

Art. 1 - Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

Art. 2 – Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

Art. 3 – Misure straordinarie per COSAP valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 5. - Condizioni sospensive

**TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai
fini dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 – COSAP 2020 Pubblico
Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali**

Art. 1. Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. E' riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. o ordinanze disponenti la sospensione o limitazione delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31/03/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 2. Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. Per il solo anno 2020 la tassa è ridotta, in misura pari a 10/12 del tributo dovuto sia per la quota fissa che per la quota variabile, per le categorie di utenze non domestiche, indicati espressamente nei D.P.C.M. o ordinanze disponenti la sospensione o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con altre eventuali riduzioni prevista per le utenze non domestiche dal regolamento della tassa rifiuti;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 3. Misure straordinarie per COSAP valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per

lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. o ordinanze disponenti la sospensione o la limitazione delle rispettive attività, l'esenzione dal versamento, pari ai 10/12, dell'importo dovuto a titolo di COSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di spazi e aree pubbliche relative alle suddetta attività;

2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31/03/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 4 . Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

Art. 5 . Condizioni sospensive.

1. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente Regolamento è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive:
 - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Resuttano e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
 - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.
2. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 1, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.